

Pisa, 13 novembre 2019

Oggetto: Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Proposta di modifiche all'art. 30- Agevolazioni.

Con la presente proposta di delibera si propone l'introduzione di modifiche al Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

In particolare vengono introdotte nuove forme di agevolazione a particolari tipologie di occupazione, andando a integrare le previsioni di cui all'art. 30 – Agevolazioni.

Preliminarmente vale la pena ricordare il contesto normativo nell'ambito del quale si inquadra il Canone, la cui disciplina è quasi interamente demandata allo strumento regolamentare, lasciando quindi ampio spazio alle scelte che l'Amministrazione intende applicare in materia sul proprio territorio, avendo comunque cura e riguardo dei principi di base di imparzialità ed equità.

Le agevolazioni applicate dal Comune di Pisa sono contenute nell'art. 30 del Regolamento e sono espressione delle scelte che l'Amministrazione ha fatto con l'intento di tutelare specifiche tipologie di occupazione, avuto riguardo alle condizioni del territorio, alla durata ed alla stagionalità dell'occupazione, nonché alla particolarità di Pisa in quanto città d'arte, nonché tenendo conto di progetti specifici portati avanti nell'Ente.

Con la presente proposta, le modifiche introdotte all'art. 30 sono due.

1) La prima è contenuta nel co. 2, dove si propone l'aumento della riduzione già prevista per le occupazioni di suolo relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere, portandola dal 50 al 60%; la riduzione è applicata sul canone complessivamente dovuto calcolato sulla base della tariffa specifica prevista per questa categoria di occupazione là dove la stessa sia complessivamente inferiore alle 12 ore, quindi si applica tipicamente ai mercati.

L'aumento della riduzione sopra descritta nella misura indicata comporta una stima di diminuzione di gettito complessiva pari ad euro 55.000.

2) L'introduzione del comma 3 bis è invece collegato alla approvazione, negli scorsi mesi, della *“Nuova regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune parti del centro storico e nelle altre aree da tutelare- Requisiti di qualità, limitazioni all'insediamento e attività vietate a salvaguardia degli interessi pubblici generali inerenti la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano”*.

Il regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 9 luglio 2019, trova come principi ispiratori la tutela della libertà di iniziativa economica privata e lo sviluppo della concorrenza al fine di garantire livelli di servizio migliori all'utenza nel rapporto qualità – prezzo, tenendo però conto della salvaguardia dell'interesse collettivo per il mantenimento del patrimonio storico, ambientale, culturale, beni irrinunciabili per la vocazione storica ed artistica della città dove il centro storico è però meta di un notevole afflusso di turisti.

Lo scopo del regolamento è stabilire requisiti di qualità e regole che spaziano in vari ambiti rivolte agli esercizi per la somministrazione di alimenti e vivande, alle attività di consumo sul posto di alimenti e vivande, alle attività di vicinato alimentare, alle attività di artigianato alimentare e alle attività imprenditoriali agricole alimentari.

Ai fini dell'applicazione delle misure in esso contenute, il regolamento individua le aree interessate dalla sua disciplina in Area A e Area B. L' art. 3, co. 1 del Regolamento prevede per le attività economiche l'adesione ad uno specifico disciplinare denominato "Città Sicura".

Al fine di sostenere ed incentivare le attività che, ai sensi della nuova regolamentazione citata, sono incluse nelle Aree interessate A e B e aderiscono al disciplinare "Città Sicura", l'Amministrazione, con l'introduzione del comma 3 bis prevede che, in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico richieste dalle stesse, sia applicata una riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione eventualmente loro già spettante ai sensi del comma 3.

Chiaramente, la riduzione è applicabile dal 1 gennaio 2020 ed è sottesa alla vigenza del citato disciplinare. L'altra condizione ai fini della applicazione della agevolazione è l'attestazione, da parte dell'ufficio comunale competente, della adesione da parte della attività economica al disciplinare citato.

La agevolazione sopra descritta nella misura indicata comporta una stima di diminuzione di gettito complessiva pari ad euro 90.000

Il Direttore Operativo
Annalisa Dolinich (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.